Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 108

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 8 maggio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 marzo 1940-XVIII, n. 331.

Disciplina dell'uso della denominazione « fascista » da parte di enti, istituti ed aziende.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La qualifica d'onore « fascista » non può essere assunta dagli enti di diritto privato, nè può essere conferita a tali enti.

Art. 2.

È vietato d'inserire la qualifica d'onore, di cui all'art. 1, nelle insegne, negli avvisi, richiami di pubblicità, indirizzi, atti costitutivi e simili di aziende individuali o collettive, che esercitano industrie, commerci, professioni ed arti ed in genere qualsiasi attività che si proponga fini di lucro, anche se costituite per l'esercizio di pubblici servizi.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 3.

È vietato d'inserire la qualifica d'onore di « Ente fascista » od « Istituto fascista » negli atti che riguardano la costituzione o comunque il funzionamento degli enti pubblici, eccezione fatta per quegli enti che debbano assumere od abbiano assunto tale qualifica in virtù di disposizioni contenute in leggi od in Regi decreti emanati anteriormente alla presente legge.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

L'anzidetta qualifica d'onore può essere conferita a quegli enti pubblici che, per le finalità che perseguono e per i servizi resi alla Nazione, ne siano riconosciuti meritevoli.

L'autorizzazione è data con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, sentito il Ministero nella cui competenza rientri l'attività che l'ente esplica.

Art. 4.

I provvedimenti, adottati o promossi dal Governo del Re, con i quali sono creati nuovi enti od istituti « fascisti » o si modificano le disposizioni concernenti enti od istituti ai quali la suindicata qualifica sia già stata conferita, sono comunicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, per la sua preventiva adesione.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le aziende individuali o collettive, di cui all'art. 2, le quali abbiano assunto la qualifica d'onore « fascista » debbono provvedere ad eliminarla dalle proprie insegne, avvisi, richiami e simili e debbono promuovere, ove del caso, le occorrenti modificazioni dei propri atti costitutivi e statuti.

I contravventori sono puniti con l'ammenda di cui al citato art. 2.

Art. 6.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti pubblici che abbiano assunta la qualifica di onore « fascista » senza che sia intervenuto il relativo provvedimento ai sensi del primo comma del precedente art. 3, ed intendano mantenerla, debbono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'istanza per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 3. Se l'autorizzazione non è concessa, essi debbono promuovere, nel termine che sarà loro assegnato, la eliminazione della qualifica anzidetta dai propri statuti.

I contravventori sono puniti con l'ammenda di cui al citato art. 3.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — GRANDI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 2 aprile 1940-XVIII, n. 332.

Proroga del termine del funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e Cagliari ed aumento dei componenti il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogato al 30 giugno 1945-XXIII il periodo di funzionamento dei Provveditorati istituiti, con sede in Palermo e in Cagliari, per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle isole della Sicilia e della Sardegna, di cui ai numeri 6 e 7 del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 luglio 1925-III, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e mantenuti in vita fino al 30 giugno 1937-XV, con R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, e fino al 30 giugno 1940, con R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127.

Rimangono ferme le facoltà e le attribuzioni ad essi conferite coi citati Regi decreti-legge.

Art. 2.

Fanno parte del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo il direttore dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano e il capo di stato maggiore del Comando del 12° Corpo d'armata.

Art. 3.

La presente entra in vigore il 1° luglio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL — BOTTAI — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 2 aprile 1940-XVIII, n. 333.

Proroga al 31 dicembre 1940-XIX del termine per l'ultimazione di tutte le opere di costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine per l'ultimazione di tutte le opere per la costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera è prorogato al 31 dicembre 1940-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 334.

Modificazioni alla denominazione di alcuni gradi di sottufficiali della Milizia nazionale portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le denominazioni di vice capo squadra e capo squadra, stabilite dal R. decreto-legge 28 ottobre 1927-V, n. 2073, convertito nella legge 14 giugno 1928-VI, n. 1488, per alcuni gradi della gerarchia dei sottufficiali della Milizia nazionale portuaria, sono sostituite rispettivamente con quelle di vice brigadiere e brigadiere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 335.

Costituzione della 4ª Legione della Milizia nazionale portuaria con sede in Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita una quarta Legione della Milizia nazionale portuaria con sede a Bari.

Art. 2.

In dipendenza di quanto disposto con l'articolo precedente, l'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1911, è abrogato, e l'organico dei seniori e dei

centurioni della Milizia nazionale portuaria di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 24 marzo 1932-X, n. 392, convertito nella legge 20 dicembre 1932-XI, n. 1994, è modificato come segue:

Seniori . . . . n. 4
Centurioni . . . . » 16

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio in conseguenza delle disposizioni della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 336.

Proroga al 30 giugno 1940-XVIII delle disposizioni del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 707, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2334, che autorizza il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile) a noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, numero 707, continueranno ad avere applicazione sino al 30 giugno 1940-XVIII, per i piroscafi tipo « Regione » e navi ospedale del Lloyd Triestino e per le altre navi che eventualmente risultassero necessarie per esigenze straordinarie dell'Amministrazione dello Stato.

Il direttore generale della Marina mercantile è autorizzato a stipulare i contratti di noleggio delle suddette navi mercantili nazionali ed a firmarli per conto delle Amministrazioni interessate.

Art. 2.

Le navi che al 30 giugno 1940-XVIII si trovassero in corso di viaggio, per contratti precedentemente stipulati a tale data, continueranno a rimanere noleggiate fino al termine del viaggio.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 4 aprile 1940-XVIII, n. 337.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1662, contenente norme per la disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli bovine ed equine gregge e conciate.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1662, contenente norme per la disciplina della raccolta e della distribuzione delle pelli bovine ed equine, gregge e conciate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 11 aprile 1940-XVIII, n. 338.

Ricostituzione del comune di Sanfrè, in provincia di Cuneo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Sanfrè, unito col R. decreto 6 maggio 1928, n. 1171, al comune di Bra, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Bra e di Sanfrè.

Art. 2.

Le piante organiche del personale dei comuni di Bra e di Sanfrè saranno stabilite dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli già stabiliti dalle piante organiche dei comuni di Bra e di Pocapaglia e da quella del comune di Sanfrè all'entrata in vigore del R. decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1171.

Il personale attualmente in servizio presso il comune di Bra non potrà essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 agosto 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1939-XVII, registro n. 10 Marina, foglio n. 365, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 7 agosto 1939-XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già inscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicate a fianco di ciascuna di esse:

Motonave *Linda* dalle ore 20 del 27 settembre 1939-XVII;

Motopeschereccio *Delfino* dalle ore 10 dell'8 marzo 1940-XVIII;

Rimorchiatore *Piave* dalle ore 12 del 14 dicembre 1939-XVIII;

Rimorchiatore *Priamar* dalle ore 18 del 28 dicembre 1939-XVIII;

Rimorchiatore *Nino Chiesa* dalle ore 14 del 20 gennaio 1940-XVIII;

Motopeschereccio *Vito Fornari* dalle ore 10,30 del 27 febbraio 1940-XVIII;

Motopeschereccio *Immacolata* dalle ore 18 del 4 gennaio 1940-XVIII;

Motopeschereccio *Nuova Eleonora* dalle ore 16 del 26 febbraio 1940-XVIII.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

CAVAGNARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1940-XVIII
Registro n. 6 *Marina, foglio n.* 47. — COLONNA

(1732)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 aprile 1940-XVIII.

Nomina di un membro del Comitato consultivo (Sezione credito) della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 20 aprile 1939-XVII che detta norme sulla composizione e sul funzionamento dei Comitati consultivi delle Corporazioni, in dipendenza dei propri decreti in data 14 febbraio 1939-XVII, che hanno modificato la composizione dei Consigli delle Corporazioni;

Vista la legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1323, che detta norme integrative per l'esercizio della funzione consultiva della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 22 settembre 1939-XVII che costituisce il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva in seno alla Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 10 ottobre 1939-XVII con il quale il consigliere aggregato Giovannini Pietro è stato nominato membro del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito (Sezione dei servizi di esazione) quale rappresentante dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Giovannini Pietro, consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito, cessa dalla carica di membro del Comitato consultivo della predetta Corporazione nella Sezione dei servizi di esazione ed è nominato membro del Comitato stesso, nella Sezione del credito, quale rappresentante dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione.

Roma, addì 27 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1733)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 aprile 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII riguardante la costituzione della Corporazione del mare e dell'aria;

Visti i propri decreti 1° marzo 1939-XVII con i quali il fascista Giancola Francesco è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione e il fascista Celio Renato è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento entrambi in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Celio Renato a consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria in sostituzione del fascista Giancola Francesco;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Celio Renato, consigliere aggregato della Corporazione dell'abbigliamento, cessa da tale carica ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Giancola Francesco che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della predetta Corporazione.

Roma, addì 27 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1734)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 aprile 1940-XVIII.

Sostituzione di un consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Bazzocchi Ermanno è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza degli ingegneri, dei periti, esperti e stimatori;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina del fascista Chiodi Antonio a consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria in sostituzione del fascista Bazzocchi Ermanno;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Chiodi Antonio è nominato consigliere effettivo della Corporazione del mare e dell'aria, quale rappresentante degli ingegneri, dei periti, esperti e stimatori, in sostituzione del fascista Bazzocchi Ermanno che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 27 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1735)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 aprile 1940-XVIII.

Nomina di un consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, riguardante la costituzione della Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1939-XVIII con il quale il fascista Federici Fortunato, consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, è nominato consigliere effettivo della Corporazione stessa, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione del fascista Reichlin Pietro;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Cocchia Enzo a consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria quale rappresentante dei lavoratori dell'industria;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Cocchia Enzo è nominato consigliere aggregato della Corporazione del mare e dell'aria quale rappresentante dei lavoratori dell'industria.

Roma, addì 27 aprile 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1736)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P.N.F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 20 aprile 1940-XVIII.

Approvazione di alcune donazioni disposte a favore dello sviluppo della scuola di equitazione della G.I.L. di Bologna.

IL SEGRETARIO DEL P. N. F.
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
COMANDANTE GENERALE DELLA G. I. L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere e sviluppare una scuola di equitazione per le organizzazioni giovanili in Bologna, quel Comune ha donato alla G. I. L. un terreno posto in frazione S. Ruffillo, fra le vie Siepelunga e S. Barbara, il Rio delle Grotte e una linea congiungente tale Rio col lato N-E dello stabile, coi nn. 51 e 53 di via Siepelunga, distinto nel nuovo catasto terreni di Bologna al foglio 141 coi nn. 24 sub *c* di are 8, 25 sub *b* di are 16, 26 sub *c* di are 62.40, 27 sub *c* di are 9.60, 28 sub *b* di are 21, 31 di are 6.10, 54 di are 2.98, 30 di are 4.92, 32 di are 12.72 e 33 di are 4.02; della complessiva superficie censuaria di ettari 1.47.74; ed i fabbricati ad esso sovrastanti così descritti nel vecchio catasto urbano in mappa di S. Ruffillo; *a*) « La Pasquina »: civ. n. 415: casa di piani 3 e vani 17, marca 992, che nel nuovo catasto corrisponde a porzione del n. 30 del foglio 141; *b*) « La Pasquina », stalla, rimessa e fienile, di piani 2, vani 7, marca 1122-parte; corrispondente nel nuovo catasto a porzione del n. 32, foglio 141; *c*) « La Pasquina », serra da fiori, di piani 1 e vani 1, marca 1122-parte; corrispondente nel nuovo catasto a porzione del n. 33, foglio 141; il tutto del valore di L. 350.000;

Considerato che, allo scopo anzidetto, il fascista Alberto Buriani ha anch'esso donato alla G.I.L.: *a*) la scuderia, adiacente alla stalla, rimessa e fienile « La Pasquina », che insiste su porzioni dei n. 26 sub *c*, 32 e 33 del foglio 141 (nuovo catasto) e del valore di L. 58.000; *b*) la somma di L. 59.504,85, importo dei lavori occorsi per la sistemazione del terreno, collocamento alberi, impianti elettrici, forniture legname e direzione tecnica; agli effetti, il tutto, della costruzione del maneggio coperto di cui in appresso:

Considerato che — sempre allo stesso scopo — la Società Anonima Immobiliare Sport Equestre Bologna (S.A.I.S.E.B.) ha donato parte delle opere murarie, affini e diverse eseguite per la costruzione, tanto del maneggio coperto, quanto del piccolo maneggio scoperto, sopra altre porzioni dell'immobile

di gratuita provenienza comunale e cioè dei n. 26 sub c e 27 sub c del foglio 141 del nuovo catasto; il tutto limitatamente al valore di L. 250.000;

Considerato che la G. I. L. si è accollato il pagamento del residuo ammontare del valore nei confronti dell'impresa costruttrice geometra Ulderico Checcoli, per l'importo di lire 591.680, interessi compresi, con impegno di effettuarlo entro un anno dalla data del presente decreto;

Considerato infine che la Società Bolognese di Equitazione (S.B.E.) ha donato alla G. I. L. n. 13 cavalli da sella del valore globale di L. 75.000, nonchè il costo dei servizi dei medesimi e loro mantenimento dal 13 maggio 1939-XVII al 23 dicembre 1939-XVIII, per un ammontare di L. 28.641,25;

Considerata l'opportunità di accettare tali donazioni e gli obblighi che ne derivano;

Veduti i documenti catastali e ipotecari;

Veduto l'atto di donazione e parziale accollo del corrispettivo d'appalto, stipulato a Bologna il 23 dicembre 1939-XVIII a rogito dott. Umberto Amaduzzi, notaio in Bologna, registrato in Bologna il 9 gennaio 1940 al n. 3089, vol. 422;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, convertito in legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2566;

Decreta:

Le donazioni come sopra disposte e l'accollo parziale del corrispettivo d'appalto per lavori eseguiti nella Scuola di equitazione della G. I. L. di Bologna sono approvati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1940-XVIII

Il Segretario del P. N. F.
Ministro Segretario di Stato
Comandante generale della G.I.L.
MUTI

(1728)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel Regio decreto 27 novembre 1939-XVIII, n. 2150, concernente le indennità varie al personale addetto ai servizi postali e telegrafici dipendenti dal Ministero dell'Africa Italiana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1940-XVIII, n. 35, alla diciannovesima linea dell'art. 2, ove è detto: « titolari degli uffici provinciali del telegrafo delle corrispondenze o del ruolo: L. 542 », devesi leggere: « titolari degli uffici provinciali del telegrafo delle corrispondenze o del molo: L. 542 ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 15423, del 2 aprile u. s., il signor Sacerdoti Dino Giorgio di Gino e di Fresco Faustina, nato a Genova il 28 novembre 1913, residente a Roma, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Sacerdoti » con quello « Fresco » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa al figlio Riccardo, nato a Roma il 24 gennaio 1940.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1746)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19428, del 30 marzo 1940-XVIII, il signor Di Cave Renato di Pacifico e di Dini Caterina, nato a Roma il 31 agosto 1906, residente ad Agrigento, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Di Cave » con quello « Dini » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie del richiedente Mondini Dorina di Olivo ed alla figlia Graziella Maria di Renato e di Mondini Dorina, nata a Palermo il 7 dicembre 1935.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1747)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 16797, del 30 marzo 1940-XVIII, il signor Lombroso Cesare di Emilio e di Lusvardi Adelinda, nato a Viggiù il 7 agosto 1909, residente a Milano, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Lombroso » con quello « Lusvardi » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1748)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 6311, del 27 marzo 1940-XVIII, il signor Finzi Enrico Emilio fu Umberto e di Contini Maria, nato a Mantova il 2 marzo 1890, residente a Mantova, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Finzi » con quello « Contini » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

L'autorizzazione medesima è estesa alla moglie Anna Premazzi, nata a Mantova il 22 novembre 1895, e ai figli minori Riccardo, nato a Mantova il 16 gennaio 1923 e Laura, nata a Mantova il 16 febbraio 1928.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(1749)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento del tagliando semestrale di ricevuta di titoli del Consolidato 3,50 % (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 157.

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1º gennaio 1940 relativa alla rendita Consolidato 3,50 % (1906) n. 732140, di annue L. 430,50, intestato a Milanone Armandina di Ettore.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366 e art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1546)

Diffida per smarrimento di ricevuta del Consolidato 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso 158.

E' stata presentata per la convalidazione una ricevuta semestrale al 1º luglio 1938, di L. 73,50, che l'esibitore afferma appartenere al certificato nominativo Cons. 3,50 %, n. 74188, dell'annua rendita di L. 147, intestato ad Aras Vincenzo fu Battista.

Poichè detta ricevuta semestrale è staccata dal relativo certificato, nè può identificarsi il numero del certificato a cui appartiene, a termini dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà al pagamento della somma predetta.

Roma, addì 15 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1544)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita del Consolidato 3,50 per cento

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 160.

E stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Cons. 3,50 % (1906) n. 487763 di L. 140 di rendita annua, intestato a Pesce Michele fu Gennaro, domiciliato a Trenchina (Potenza).

Poichè tale certificato è sprovvisto del secondo mezzo foglio a tergo del quale si annotarono prima del luglio 1927 i pagamenti delle rate semestrali, e di esso è stato denunciato lo smarrimento, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione rimanendo priva di alcun valore e virtualmente annullato il detto mezzo foglio.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1674)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 159.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numeri ordinali portati dalle ricevute: 281, 282, 283, 284 — Data: 1° gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò le ricevute: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Sabia Rocco-Donato fu Vito-Donato — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 400, L. 200, L. 300, L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3212 — Data: 21 novembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Terrasi Giuseppe fu Giovanni — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2343 — Data: 13 ottobre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Salvaggio Antonio fu Santo — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11164 — Data: 10 maggio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Palmeri Leonardo di Giovanni — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50673 — Data: 20 dicembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Torino — Intestazione: Srà Vittorio fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2349 — Data: 22 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Cosenza — Intestazione: Talarico Alberico fu Carlo — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4829 — Data: 30 marzo 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Pitarresi Salvatore fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2053 — Data: 30 settembre 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Arnone Carmelo fu Francesco — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11903 — Data: 1° giugno 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Candido Rosina fu Giov. Battista — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 114 — Data: 20 luglio 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Caruso Antonina fu Vincenzo — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16545 — Data: 19 gennaio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Maccarone Umberto di Ernesto — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2360 — Data: 4 settembre 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Di Virgilio Amodio fu Sante — Titoli del debito pubblico: capitale quietanze L. 600.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1673)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 per cento

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 161.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 847401 dell'importo di L. 50, rilasciata il 20 marzo 1939 dall'Esattoria di Villabate pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fontana Antonia fu Ambrogio per l'art. 12 fabbricati comune Villabate, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Salmeri Francesco.

Ai termini e per gli effetti dall'art. 19 del R decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 162.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 48921 di L. 100 rilasciata il 17 giugno 1937 dalla Esattoria di Palermo per versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Martorana Vincenzo di Antonio secondo l'art. 12252 del ruolo fabbricati del comune di Palermo e con delega allo stesso Martorana Vincenzo per il ritiro dei titoli del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 163.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 9ª n. 275654 di L. 168 rilasciata il 30 ottobre 1939 dalla Esattoria di Cefalà Diana per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Aglione Salvatore fu Michele secondo l'art. 2 del ruolo terreni del comune di Cefalà Diana e con delega allo stesso Aglione Salvatore per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 164.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 893030 di L. 66,80 rilasciata il 30 marzo 1937 dall'Esattoria di Genova per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Nelli Maria Rosaria fu Carmine maritata Greco secondo l'art. 334 del ruolo terreni del comune di Ginosa con delega a Grieco Antonio fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903 si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 165.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 887234 e serie 1ª n. 887273 rispettivamente dell'importo di L. 185 e n. 183, rilasciate il 18 marzo e 29 aprile 1937 dall'Esattoria di Nova Siri, pel versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Stigliano Giovanni fu Vito Nicola e figlio Vito Nicola, per l'art. 98/902 terreni con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Stigliano Giovanni fu Vito Nicola.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmesso alla Sezione di Regia tesoreria di Matera l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 166.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 27769 di L. 600 rilasciata il 30 marzo 1937 dalla Esattoria consorziale di Valdigna d'Aosta per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Jacquemod Elvira fu Battista secondo l'art. 7 del ruolo fabbricati del comune di La Thuile con delega a Moschini Angelo di Ornavasso per il ritiro dei titoli definitivi al Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Aosta l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 167.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 136220 di L. 268, rilasciata il 15 aprile 1938 dalla Esattoria comunale di Città di Castello pel pagamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Amantini Maria fu Giacomo e Frappiccini Primo fu Salvatore secondo l'art. 2 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Frappiccini Primo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 168.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 147971 di L. 400, rilasciata il 18 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Norcia pel pagamento della 4ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Testa Alessandro e Mario prof. e Onori Marino di Leandro usufruttuario secondo l'art. 204 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Cassa di risparmio di Spoleto per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 169.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 2ª serie n. 284676 di L. 116,65, rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Bomba (Chieti) pel versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Masuti Francesco Paolo fu Raffaele ed altri secondo l'art. 4 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Masuti Francesco Paolo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 170.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª n. 591549 di L. 83,30, rilasciata il 30 dicembre 1937 dalla Esattoria di Oggiona con S. Stefano per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 u. s., n. 1743, dovuta dalla ditta Macchi Ettore livellario a Gottardi Francesco di Giuseppe secondo l'art. 24 del ruolo terreni del comune di Oggiona con S. Stefano e con delega a Macchi Ettore fu Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 171.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 170103 (serie 2ª), n. 170138 (serie 2ª), n. 162959 (serie 3ª), n. 77031 (serie 6ª), numero 77055 (serie 6ª), n. 77110 (serie 6ª) di L. 120 la prima e di L. 116 ciascuna le altre, rilasciate rispettivamente il 31 marzo, 29 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 29 ottobre 1937 e 3 febbraio 1938, dell'Esattoria comunale di Palazzuolo Romagna (Firenze) pel pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Zavagli Girolamo fu Antonio sull'art. 26 del ruolo fabbricati del Comune suddetto con delega a Mengozzi Attilio di Vincenzo, le prime cinque, e al Credito Romagnolo, agenzia Palazzuolo Romagna la sesta, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti, al Credito Romagnolo, agenzia di Palazzuolo Romagna, delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 172.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 832764 di L. 233,60 rilasciata il 14 giugno 1937 dalla Esattoria di Orsara di Puglia per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Monaco Rocco fu Leonardo secondo l'art. 183 del ruolo terreni del comune di Orsara di Puglia e con delega a Monaco Rocco fu Leonardo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Foggia l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 173.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 399696 di L. 33,50, rilasciata il 25 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Fondi pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Rocca Giovanni fu Luigi secondo l'art. 81 del ruolo terreni del comune di S. Biagio, con delega allo stesso La Rocca Giovanni fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 173-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 399695 di L. 16,75, rilasciata il 25 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Fondi pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Rocca Giovanni fu Luigi secondo l'art. 82 del ruolo terreni del comune di Monte S. Biagio, con delega allo stesso La Rocca Giovanni fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 173-III.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 6ª serie n. 399694 di lire 33,50, rilasciata il 25 novembre 1938 dall'Esattoria comunale di Fondi pel pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Rocca Giovanni fu Luigi secondo l'art. 83 del ruolo terreni del comune di Monte S. Biagio, con delega allo stesso La Rocca Giovanni fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 174.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 563405 di L. 133,50 rilasciata il 2 aprile 1937 dalla Esattoria di Vittorio Veneto per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Speranza Bortolo, Luigi, Caterina, e Teresa fu Giovanni secondo l'art. 33 del ruolo fabbricati del comune di Colle Umberto e con delega a Tonon Giuseppe di Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 175.

E' stata denunziata la distruzione della quietanza serie 1ª numero 905755 di L. 800 rilasciata il 15 novembre 1937 dalla Esattoria di Sannicandro per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Baccellieri Luca fu Michele secondo l'art. 94 del ruolo terreni del comune di Sannicandro e con delega a Ranieri Antonia fu Visto per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Bari l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1940-XVIII

(1675) *Il direttore generale*: POTENZA

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Quero, in liquidazione, con sede in Quero (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 23 novembre 1939-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Quero, con sede nel comune di Quero (Belluno) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

I signori Silvio Uttone di Giovanni, Riccardo Andreazza fu Luigi ed Angelo Berton fu Angelo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Quero, in liquidazione, avente sede nel comune di Quero (Belluno), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1940-XVIII

(1657) V. AZZOLINI

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bonito (Avellino), Circello (Benevento), Lauria (Potenza), Aiello del Sabato (Avellino) e Scano Montiferro (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli, e dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

1) Il signor Emilio De Santis fu Francesco, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonito (Avellino);

2) Il signor Vito Stefanelli di Aurelio, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Circello (Benevento);

3) L'avv. Nicola Pittella di Francescantonio, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lauria (Potenza);

4) Il signor Vincenzo Gaeta fu Antonio, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aiello del Sabato (Avellino);

5) Il signor Pietro Cougiu di Giovanni, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Scano Montiferro (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1667)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Credito Marsicano « Mario Valentini, Berardino Amiconi », in liquidazione, con sede in Tagliacozzo (L'Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 marzo 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Credito Marsicano « Mario Valentini, Berardino Amiconi », società in nome collettivo con sede in Tagliacozzo (L'Aquila) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento di pari data, con il quale vennero nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il signor Giacomo Zuchegna fu Luigi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di membro del Comitato di sorveglianza e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Teofrasto Anselmi fu Ernesto è nominato membro del Comitato di sorveglianza del Credito Marsicano « Mario Valentini, Berardino Amiconi », in liquidazione, società in nome collettivo con sede in Tagliacozzo (L'Aquila), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Giacomo Zucchegna fu Luigi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1668)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castrofilippo (Agrigento)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 novembre 1939-XVIII con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Castrofilippo, con sede nel comune di Castrofilippo (Agrigento) secondo le norme di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 11 novembre 1939-XVIII, con il quale si è nominato il dott. Giovanni Rinaldi commissario straordinario ed i signori Guglielmo Borsellino, Calogero Sedita e Salvatore Provenzano membri del Comitato di sorveglianza della Cassa suindicata;

Considerato che in seguito alla nomina del predetto sig. Guglielmo Borsellino a commissario straordinario della ripetuta Cassa si rende necessario procedere alla sua sostituzione nel Comitato di sorveglianza;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Racalbuto fu Salvatore è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castrofilippo, avente sede nel comune di Castrofilippo (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del sig. Guglielmo Borsellino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1669)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di credito democratica cristiana di Bronte, in liquidazione, con sede in Bronte (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 febbraio 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cooperativa di credito democratica cristiana di Bronte, con sede nel comune di Bronte (Catania) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cooperativa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico;

Veduto il proprio provvedimento in data 9 febbraio 1938-XVI, con il quale il prof. Graziano Calanna è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che in seguito al trasferimento del predetto prof. Calanna occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Filippo Battiato fu Filippo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di credito democratica cristiana di Bronte, in liquidazione, avente sede nel comune di Bronte (Catania), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII

del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del prof. Graziano Calanna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1670)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces, in liquidazione, con sede in Laces (Bolzano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 28 maggio 1937-XV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces, con sede nel comune di Laces (Bolzano) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduti i propri provvedimenti in data 28 maggio e 9 ottobre 1937-XV con i quali i signori Francesco Rizzi ed Ottone Gamper sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dei cennati membri del Comitato di sorveglianza;

Dispone:

I signori Fulgenzio Hafele fu Antonio ed Umberto Guarnieri di Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di risparmi e prestiti di Laces, in liquidazione, avente sede nel comune di Laces (Bolzano), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dei signori Ottone Gamper e Francesco Rizzi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1671)

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo (Gorizia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 marzo 1940-XVIII che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo, con sede nel comune di Farra d'Isonzo (Gorizia);

Dispone:

I sigg. Rino Russolo di Giovanni, prof. Luigi Ballaben fu Francesco e Corrado Russian fu Pietro, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Farra d'Isonzo, avente sede nel comune di Farra d'Isonzo (Gorizia), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1729)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Atina (Frosinone), Sellano (Perugia), Greccio (Rieti), Trevi nel Lazio (Frosinone), Barbarano Romano (Viterbo) e Carbognano (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Dispone:

1) Il signor Marco Visocchi fu Gaetano, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Atina (Frosinone);
2) Il signor Raniero Parboni, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sellano (Perugia);
3) Il signor Mario Falzetti fu Giuseppe, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Greccio (Rieti);
4) Il signor Natalino Barbona fu Giovanni, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Trevi nel Lazio (Frosinone);
5) Il signor Felice Alessandri fu Giovanni, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Barbarano Romano (Viterbo);
6) Il signor Giuseppe Laurenti fu Domenico, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Carbognano (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1730)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Lucito (Campobasso) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del

Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Lucito (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Lucito (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(1731)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bitetto, in liquidazione, con sede in Bitetto (Bari).

Nella seduta tenuta il 21 aprile 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Bitetto, in liquidazione, con sede in Bitetto (Bari), il prof. Michele Antonucci fu Giovanni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1672)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso ad un posto di capotecnico industriale aggiunto (gruppo B) nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227, concernente la elevazione del limite di età per l'ammissione agli impieghi, convertito in legge con la legge 8 giugno 1933-XI, n. 742;

Visto il R. decreto 28 novembre 1933-XI, n. 1554, concernente norme sulle assunzioni delle donne nei pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934-XII, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni, e 24 marzo 1930-VIII, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, contenente disposizioni a favore del personale ex combattente delle Amministrazioni dello Stato, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Viste le leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, concernente la istituzione dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra e 12 giugno 1931-IX, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate in favore degli orfani di guerra;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, concernente provvedimenti a favore dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935-XIII, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra, convertito in legge con la legge 14 maggio 1936-XIV, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918, convertito in legge con la legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2439;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea, convertito in legge con la legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274;

Visto il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1858, concernente l'equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto 4 aprile 1935-XIII, n. 497;

Visti i decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 1940-XVIII, n. 7514/6.1.3.1 che autorizza a bandire, con la procedura d'urgenza, un concorso per un posto di capotecnico industriale aggiunto nel personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame ad un posto di capotecnico aggiunto industriale in prova nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo *B*).

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande essere provvisti di diploma di perito tecnico o di perito industriale conferito secondo gli ordinamenti precedenti alla legge 15 agosto 1931, n. 889, o di diploma di perito industriale capo tecnico conseguito secondo l'ordinamento della legge predetta, o di diploma di licenza e di abilitazione a perito industriale della Scuola « A. Volta » di Napoli, o di altri titoli equipollenti, ed essere iscritti al P.N.F.

I concorrenti dovranno dimostrare di avere diretto in modo lodevole un'azienda industriale del genere di quella per la quale occorre la loro opera.

I concorrenti debbono alla data del presente decreto avere compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40 per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure che, in servizio militare all'estero dopo il 5 maggio 1936 abbiano partecipato alle relative operazioni militari, e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale o per l'Africa Orientale, o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero, e per i decorati al valore militare, nonchè per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti, senza interruzione, al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922, nonchè per i feriti

in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, è concessa sul limite massimo di età un aumento di quattro anni.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante a favore degli ex combattenti in genere, degli invalidi di guerra per l'Africa Orientale, per la causa nazionale, a norma del precedente capoverso, ma non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932 dell'Ecc. il Capo del Governo.

Infine il limite massimo di anni 35 di età è elevato:

a) di anni due nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b), ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6 e firmate dai candidati, dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno alle Regie procure presso i Tribunali in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato comprovante la iscrizione al P.N.F., ai Gruppi universitari od ai Fasci giovanili, nonchè la data di iscrizione. Ove trattisi di iscritti da data anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato stesso dovrà attestare esplicitamente che la iscrizione non ebbe interruzioni, dovrà essere rilasciato dal segretario federale della Provincia, e dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del P.N.F.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al P.N.F.

I certificati di appartenenza al Partito fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati a cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante-Marcia su Roma, invece, rilasciati ai sammarinesi, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o di un Vice segretario.

Per coloro che siano in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista dovranno attestare che non vi fu interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i certificati dovranno essere rilasciati su competente carta da bollo.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero; il detto requisito deve essere comprovato mediante certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Detti certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, Ministro Segretario di Stato, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Sono dispensati dal produrre il certificato di appartenenza ai Fasci di combattimento i mutilati ed invalidi di guerra, gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, nonchè gli invalidi in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato durante il servizio militare non isolato all'estero;

3) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario dell'ultimo Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio e di avere statura non inferiore a m. 1,60, e di essere inoltre idoneo al servizio anche in Colonia.

Gli invalidi di guerra e quelli della difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia;

7) foglio di congedo illimitato militare.

Il candidato dovrà documentare se sia ufficiale di complemento e così anche, nel caso contrario, se non abbia potuto frequentare il corso allievi ufficiali perchè non idoneo fisicamente, o se della leva di mare, non abbia potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Coloro che non hanno prestato servizio militare dovranno produrre il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste medesime.

Infine coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o per le operazioni in Africa Orientale, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa da rilasciarsi dai distretti militari ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1933, n. 291).

Gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio militare non isolato all'estero o dei caduti per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale degli orfani di guerra; ed i figli degli invalidi di guerra o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o per servizio militare non isolato all'estero, o per la causa fascista dimostreranno la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio, o della loro abituale residenza. In entrambi i casi i certificati dovranno essere legalizzati dai Prefetti.

I marittimi imbarcati su navi mercantili durante la guerra dovranno con apposito certificato dimostrare tale loro qualità.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante uno dei certificati (mod. 69) rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

8) diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto, o copia notarile, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica;

9) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio (da esibirsi solo dai coniugati o vedovi);

10) fotografia recente del candidato con firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale;

11) dichiarazione dell'interessato da cui risulti che egli è di razza ariana.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro. Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7 e 8 del citato art. 3, insieme a copia del loro stato di servizio civile, rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, nonchè il certificato di cui al n. 2 (iscrizione al P.N.F., al G.U.F. o alla G.I.L.).

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

I candidati residenti in Colonia o all'estero potranno presentare in termine utile la sola domanda di ammissione, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dopo la scadenza dei sessanta giorni indicati dal presente bando.

Per la presentazione dei documenti relativi ai titoli preferenziali è concesso ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con altro provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1) su un tema di cultura tecnica industriale;

2) su un tema che dimostri il candidato di avere cognizioni elementari di ragioneria e di contabilità tali da potere tenere registri di contabilità per le officine.

Sono oggetto della prova orale:

1) nozioni elementari di diritto costituzionale, corporativo, di statistica, specie carceraria, e di contabilità generale dello Stato;

2) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena, e in particolare nozioni sui servizi dell'Amministrazione penitenziaria con speciale riguardo alle aziende industriali;

3) legislazione sociale (legge sull'assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro) leggi sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia degli operai, legge sulla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonchè quella contro le malattie professionali.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dei Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra, o per la causa nazionale, agli ex combattenti, ai legionari fiumani, agli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e successive estensioni, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e successive estensioni, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Uguali norme si applicano a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, o in servizio non isolato all'estero, agli invalidi e feriti nelle dette operazioni, agli orfani per la difesa delle dette Colonie, o per le operazioni militari in servizio non isolato all'estero.

Art. 10.

Il vincitore del concorso sarà nominato capotecnico industriale aggiunto in prova nella carriera del personale degli Istituti di prevenzione e di pena e dovrà frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento ai sensi dell'art. 16 del R. decreto 4 aprile 1935, n. 497.

Conseguirà la nomina a capotecnico aggiunto se riconosciuto idoneo dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi nei quali è compreso anche il periodo di scuola.

Il vincitore del concorso che sia impiegato di ruolo statale non di ruolo e si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3° del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguirà subito la nomina a capotecnico aggiunto, fermo l'obbligo della frequenza del corso.

Art. 11.

A colui che consegue la nomina a capotecnico aggiunto in prova compete il rimborso della sola spesa pel viaggio in 2ª classe dalla sua residenza alla sede ove viene destinato, nonchè l'assegno lordo mensile di L. 729,41, ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia, salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, 27 giugno 1937, n. 1033, ed alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Le Regie procure sono pertanto incaricate del rilascio al vincitore della richiesta concessione C, per viaggi sulle ferrovie dello Stato e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

Ove sia destinato a prestare servizio nel luogo del suo domicilio, l'assegno lordo mensile è ridotto alla metà, con le riduzioni e gli aumenti di cui ai citati decreti.

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, incluso il supplemento di servizio attivo, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 2 aprile 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PUTZOLU

(1751)

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Veduti i propri decreti 23 agosto 1939-XVII, n. 25245, e 15 gennaio 1940-XVIII, n. 1008, con cui furono dichiarate le vincitrici al concorso per posti di ostetrica condotta, vacanti nei Comuni della provincia di Rovigo al 30 novembre 1937-XVI;

Ritenuto che le ostetriche Mastellaro Eufrasia e Gandolfi Zuma sono state dichiarate rinunciatarie alle condotte rispettivamente di Lendinara e di Porto Tolle (Scardovari);

Che le ostetriche Nicoli Rosa e Bizzotto Giuseppina hanno rinunciato alle condotte rispettivamente di Lendinara e di Porto Tolle (Scardovari);

Che le predette condotte ostetriche sono state sempre e continuamente vacanti;

Veduto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso predetto, con l'assegnazione al posto a fianco di ciascuna indicato:

1° Saggioro Angelina - Lendinara;

2° Zamana Maria - Porto Tolle (Scardovari).

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, a sensi dell'art. 56 del Regio decreto sopra citato.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Rovigo e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Rovigo e dei Comuni interessati.

Rovigo, addì 12 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: CARATTI

(1597)

REGIA PREFETTURA DI BERGAMO

Graduatoria del concorso al posto di assistente medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Visti gli atti relativi al concorso per il posto di assistente medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, bandito il 14 maggio 1939, con decreto prefettizio n. 4953;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice in data 6 febbraio 1940-XVIII;

Visti gli articoli 36, 84, 85 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 23, 75, 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al posto di assistente medico pel Laboratorio provinciale di igiene e profilassi:

1) Celoria dott. Maria Luisa;
2) Panirossi dott. Remo;
3) Collesano dott. Natale;
4) Villarà dott. Giuseppe;
5) Lillo dott. Leonardo.

Tale graduatoria sarà pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dall'art 75 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Bergamo, addì 12 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: BALLERO

(1572)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 15511 del 25 luglio 1939-XVII, col quale si approvava la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 20 novembre 1937;

Visto il proprio decreto n. 4766 del 21 febbraio 1940-XVIII, col quale fu dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del Consorzio di Zubiena, Sala e Torrazzo l'ostetrica Ducato Maria;

Ritenuto che la predetta ostetrica Ducato Maria ha rinunziato al posto non avendo assunto servizio nel termine prescritto come da comunicazione in data 13 marzo u. s., n. 477, del podestà di Zubiena;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di altra candidata risultata idonea che segua in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1263;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È dichiarata vincitrice per la condotta consorziale suddetta l'ostetrica Guaschino Rosa.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Zubiena, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 11 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: BARATELLI

(1570)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 15511 del 25 luglio 1939-XVII, col quale si approvava la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 20 novembre 1937;

Visto il proprio decreto n. 5397 del 28 febbraio 1940-XVIII, col quale fu dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta del Consorzio di Boccioleto, Balmuccia, Rima San Giuseppe, Rossa, Carcoforo e Rimasco la ostetrica Rosa Olga;

Ritenuto che la predetta ostetrica Rosa Olga ha rinunciato al posto non avendo preso servizio nel termine prescritto, come da comunicazione in data 6 aprile c. a., n. 608, del podestà di Boccioleto, presidente del Consorzio;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di altra candidata risultata idonea che segua in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È dichiarata vincitrice per la condotta consorziale suddetta l'ostetrica Castagno Ambrogina.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Boccioleto, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 11 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: BARATELLI

(1569)

REGIA PREFETTURA DELL'AQUILA

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore nel Reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e di profilassi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Visto il bando di concorso in data 16 ottobre 1939-XVII, n. 24521, per la promozione, mediante concorso interno, al posto di coadiutore nel Reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e di profilassi dell'Aquila;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto e la graduatoria dei concorrenti idonei, formata dalla Commissione stessa;

Visti gli articoli 36 e 84 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 75 e 81 del regolamento dei concorsi per sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti per la promozione a coadiutore nel Reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e di profilassi dell'Aquila.

Citerni dott. Mario. . . . . . . punti 123,33

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni, negli albi pretori della Prefettura e dell'Amministrazione provinciale dell'Aquila.

L'Aquila, addì 10 aprile 1940-XVIII

Il prefetto: CORTESE

(1595)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.